



# COMUNE DI CHIGNOLO PO

C.C.	33	20/12/2018
IMPOSTA UNICA COMUNALE : APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L`ANNO 2019.		

SEDUTA ORDINARIA - DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

L'anno 2018 addì 20 del mese di DICEMBRE alle ore 21.00 in Chignolo Po nella sede municipale, in seguito ad avviso recapitato nelle forme di Legge , si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano intervenuti:

	Presenti		Presenti
Sindaco: 1 RICCARDO CREMASCHI	SI		
Consiglieri:			
2 CHIESA CARLA	SI	8 MULAZZI STEFANIA	SI
3 PAVANELLO GIAMBATTISTA	SI	9 SOTTILE GAETANO	SI
4 PAVESI ANDREA	NO	10 MANNUCCI ANDREA	SI
5 BOSSI PIERINO	SI	11 MENDICINO DOMENICO	SI
6 GENNARI LUCA	SI	12 BASSANINI MAURO	SI
7 ZARDONI MAURIZIO	SI	13 NOCERINO ARTURO	NO

Totale Presenti: 11 Assenti:2

Partecipa il Segretario Comunale dott. GIUSEPPE FERRARA il quale cura la redazione del presente verbale.

Il Sig. RICCARDO CREMASCHI, SINDACO, assunta la Presidenza della seduta e constatata la legalità dell'adunanza, apre la seduta e sottopone all'esame del Consiglio Comunale l'oggetto indicato all'ordine del giorno.

In apertura dei lavori e per tutta la durata della seduta sono stati designati scrutatori i Consiglieri signori: Bassanini Mauro, Pavanello Giambattista e Sottile Gaetano.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATO** l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

**RICHIAMATO** in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

**VISTA** la L. 27 dicembre 2017 n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), pubblicata in G.U. il 29 dicembre 2017, con la quale è stata approvata la legge di bilancio per l'anno 2018;

**CONSIDERATO** che la legge di bilancio per l'anno 2019 dovrà essere approvata dal Parlamento entro il termine del 31 dicembre 2018 e che la stessa presterà efficacia a partire dal 1° gennaio 2019;

**CONSIDERATO** che tale disposizione normativa non ha ancora concluso il proprio iter procedimentale, con la conseguenza che, ad oggi, risultano ancora in vigore le disposizioni di cui alla L. 27 dicembre 2017 n. 205;

**VISTO** l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**CONSIDERATO** che, in relazione a tali presupposti impositivi, l'Imposta Unica Comunale applicabile nel 2018 si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, nonché di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**VISTO** l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stata introdotta, in analogia con quanto già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, la sospensione dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che *«al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015»* e che *«la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»*;

**CONSIDERATO** che la sospensione dell'aumento dei tributi locali è stata estesa anche all'anno 2018 dall'art. 1, comma 37 L. 205/2017, con le stesse modalità previste per il 2016, mentre per l'anno 2019 il Governo ha anticipato la propria volontà di non rinnovare lo stesso provvedimento, attribuendo quindi agli Enti Locali la possibilità di modificare le aliquote e le tariffe delle proprie entrate;

**VISTA** la deliberazione di C.C. del 20.12.2017 n. 38, con cui sono state approvate le aliquote/tariffe della IUC per l'anno 2018;

**CONSIDERATO** che, nell'attuale vigenza della sospensione dell'aumento dei tributi locali di cui all'art. 1, comma 37 L. 205/2017, l'Amministrazione Comunale – ritenendo prioritario provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2019 entro il 31 dicembre 2018 – non può che procedere alla conferma anche per l'anno 2019 delle aliquote approvate nel 2018 in relazione all'IMU e alla TASI, riservandone il possibile aggiornamento in sede di eventuale variazione di bilancio, che potrà essere adottata dopo l'approvazione della legge di bilancio 2019, nel termine ultimo previsto dalla normativa statale per l'approvazione del bilancio di previsione 2019;

**RITENUTO**, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta Unica Comunale, di poter procedere alla conferma per l'anno 2019 delle aliquote IMU e TASI approvate nell'anno 2018, sulla base dei seguenti parametri:

**IMU**

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	2 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	4 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, nei limiti previsti a livello regolamentare, ove non si applichi l'agevolazione della riduzione del 50 per cento della base imponibile	4 per mille
Aliquota per le aree edificabili	7,6 per mille
Aliquota per i terreni agricoli, non posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti	7,6 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	7,6 per mille

**TASI**

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dalla TASI
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1 per mille

**CONSIDERATO**, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, che tale entrata non è soggetta alla sospensione dell'aumento dei tributi comunali introdotta dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015 e reiterata, anche per il 2018, dall'art. 1, comma 37 L. 205/2017, dovendo garantire il tributo la copertura integrale del costo del servizio;

**VISTO** l'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, il quale dispone che, ai fini della determinazione delle tariffe della TARI, deve tenersi conto dei costi riportati nel PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai fini del raggiungimento della copertura integrale dei costi;

**RICHIAMATA** la propria precedente delibera di approvazione del Piano Finanziario TARI per l'anno 2019;

**VISTO** il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio Economico Finanziario;

**VISTO** il parere favorevole in merito alla regolarità contabile, reso dal responsabile del Servizio Economico Finanziario;

**VISTO** il parere favorevole reso dall'organo di revisione contabile;

Illustra il punto il Sindaco

Con la seguente votazione resa in forma palese:

Presenti: 11  
 Astenuti: 3 (Consiglieri Mannucci Andrea, Mendicino Domenico e Bassanini Mauro)  
 Votanti: 8  
 Favorevoli: 8  
 Contrari: //

**DELIBERA**

1) Di approvare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2019:

**Imposta municipale propria (IMU)**

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	2 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	4 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, nei limiti previsti a livello regolamentare, ove non si applichi l'agevolazione della riduzione del 50 per cento della base imponibile	4 per mille
Aliquota per le aree edificabili	7,6 per mille
Aliquota per i terreni agricoli, non posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti	7,6 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	7,6 per mille

**Tributo sui servizi indivisibili (TASI)**

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dalla TASI
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1 per mille
Aliquota per i fabbricati strumentali all'attività agricola	1 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1 per mille

**Tassa sui rifiuti (TARI)**

**Utenze domestiche residenti**

<b><i>Nucleo familiare</i></b>	<b><i>Quota fissa (€/mq/anno)</i></b>	<b><i>Quota variabile (€/mq/anno)</i></b>
1 componente	0,176708	74,957790

2 componente	0,206159	134,924022
3 componente	0,227195	149,915580
4 componente	0,244025	194,890254
5 componente	0,260854	217,377591
6 o più componenti	0,273476	254,856486

### **Utenze non domestiche**

<b>Categorie di attività</b>	<b>Quota fissa (€/mq/anno)</b>	<b>Quota variabile (€/mq/anno)</b>
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,162288	0,440933
2. Campeggi, distributori carburanti	0,082796	0,941186
3. Stabilimenti balneari	0,039328	0,446884
4. Esposizioni, autosaloni	0,095463	0,374793
5. Alberghi con ristorante	0,423221	1,606467
6. Alberghi senza ristorante	0,094180	1,076258
7. Case di cura e riposo	0,302301	1,149366
8. Uffici, agenzie, studi professionali	0,359579	1,366893
9. Banche ed istituti di credito	0,184563	0,702554
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,353215	1,340437
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,483681	1,829873
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,330940	1,249311
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,369125	1,393349
14. Attività industriali con capannoni di produzione	0,289572	1,102333
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,346850	1,311042
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	1,540143	5,830608
17. Bar, caffè, pasticceria	1,158289	4,382877
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,560052	2,120889
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	0,159382	1,809090
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,928361	7,307735
21. Discoteche, night club	0,107635	1,230009

Con la seguente votazione resa in forma palese:

Presenti: 11

Votanti: 11

Favorevoli: 11 - Unanimità

Astenuti: //

Contrari: //

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile



## COMUNE DI CHIGNOLO PO

### PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE:  
APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2019

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2 ECONOMICO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.L.gs. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine regolarità contabile della deliberazione in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(rag. Marina Erci)

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2 ECONOMICO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.L.gs. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine regolarità tecnica della deliberazione in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(rag. Marina Erci)

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
SINDACO  
F.to Ing. RICCARDO CREMASCHI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to dott. GIUSEPPE FERRARA

---

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della deliberazione sopraestesa è pubblicata all'Albo Pretorio dal 11/01/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

Lì, 11/01/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F. to dott. GIUSEPPE FERRARA

---

**E' copia conforme all'originale**

Chignolo Po, 11/01/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

---

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che la presente deliberazione

- è stata dichiarata ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 immediatamente eseguibile
- è divenuta esecutiva per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Lì 11/01/2019

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE